APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI STIPULATE IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 24 FEBBRAIO 1940, RELATIVE AL TRAFFICO DI FRONTIERA ED ALLA REPRESSIONE DEL CONTRABBANDO

Art. 3 (Convenzione italo germanica per il traffico di frontiera)

1. Le facilitazioni previste dall'art. 2 sono applicabili anche nel caso di lavori agricoli e forestali di lunga durata o che richiedano l'impiego di gran numero di operai o di animali.

2. In questo caso la dogana potra' stabilire che il trasporto dei viveri necessari al nutrimento degli operai ed i foraggi necessari al mantenimento degli animali sia effettuato in piu' riprese ed in quantita' non eccedente ogni volta un limite da fissarsi dalla dogana stessa avuto riguardo alle condizioni nelle quali dovra' farsi l'approvvigionamento.

Versione in vigore dal 2 agosto 1940, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione delle Convenzioni stipulate in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 24 febbraio 1940, relative al traffico di frontiera ed alla repressione del contrabbando
Estremi	Legge 30 maggio 1940, n. 835
Partizione	Convenzione italo germanica per il traffico di frontiera
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-delle-convenzioni-stipulate-in-roma-fra-l-italia-e-la/convenzione-italo-germanica-per-il-traffico-di-frontiera-art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it